



Promemoria sulla sicurezza sociale in caso di malattia (CF) e conseguente invalidità

Attenzione: in caso di infortunio vigono in parte altre norme!

La previdenza in Svizzera: il sistema dei 3 pilastri (rischi: vecchiaia e invalidità)

1° pilastro: AVS / AI	2° pilastro: LPP	3° pilastro: previdenza privata
Prestazioni fissate per legge uguali per tutti	Prestazioni stabilite in parte dalla legge eguaglianza parziale	Prestazioni individuali contributi fiscalmente detraibili
Sono assicurate tutte le persone domiciliate o attive professionalmente in CH	Sono assicurate le persone con attività dipendente domiciliate in CH e con reddito minimo di 19'395 CHF/anno	Possono assicurarsi le persone attive professionalmente domiciliate in CH
Obbligatoria	Parzialmente obbligatoria	Facoltativa
Non sono ammesse riserve	In parte sono ammesse riserve (vedi più avanti)	Sono sempre ammesse riserve, tranne che nelle formule di puro risparmio
L'ammontare della rendita di regola dipende dalla durata e dall'ammontare delle contribuzioni	L'ammontare delle prestazioni dipende dal salario assicurato ed eventualmente dal regolamento previdenziale (vedi più avanti)	L'ammontare delle prestazioni dipende dal contratto assicurativo

Chi non riesce a provvedere al suo sostentamento con le prestazioni assicurative dei tre pilastri, in alcune circostanze ha diritto alle prestazioni complementari.

Le prestazioni complementari non sono l'assistenza sociale!

- In tutta la Svizzera vige in linea di principio la stessa normativa (LPC), tuttavia possono esserci differenze nell'attuazione da parte dei cantoni, in particolare per quanto riguarda le competenze (agenzie comunali delle casse di compensazione, casse di compensazione AVS cantonali o speciali uffici preposti all'attuazione)
- Viene tenuto conto fino a un certo grado del costo effettivo della vita; la soglia di reddito è leggermente più alta rispetto all'assistenza sociale.
- Viene regolata la riduzione dei premi della cassa malati
- Possono essere detratti alcuni costi supplementari (franchigia dell'assicurazione di base secondo la LAMal, costi di trasporto per la terapia ambulatoriale in ospedale, costi delle cure dentarie).

Vedi promemoria specifico sulle prestazioni complementari, oppure: <http://www.ahv.ch>

Sussidi e aiuti cantonali e comunali

- Leggi cantonali o comunali possono prevedere speciali sussidi o forme d'aiuto.

Premessa alle informazioni successive:

Ci si riferisce alla CF, che secondo l'AI è un'infermità congenita, ossia una malattia "preesistente".

Il diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità sussiste al più presto dopo un anno dall'inizio dell'effettiva incapacità lavorativa e a partire dal mese seguente a quello in cui si è compiuto il 18° anno d'età. Per i dettagli sull'«**anno d'attesa**», vedi il **paragrafo successivo**. Si raccomanda di annunciarsi all'AI dopo circa 9 mesi (vedi promemoria sulle prestazioni AI per gli adulti).

Le rendite LPP vengono erogate al più presto dopo un anno dall'inizio dell'incapacità lavorativa.

Cosa succede nell'anno di attesa?

- **Se l'assicurato non ha un posto di lavoro:**

È costretto a ricorrere al sussidio di assistenza sociale. È possibile timbrare negli uffici regionali di collocamento solo se vi è ancora una parziale capacità lavorativa e se negli ultimi due anni si è lavorato almeno per un anno (in genere è necessaria una capacità lavorativa almeno del 50 %).

- **Se l'assicurato ha un posto di lavoro:**

L'articolo 324a del Codice delle obbligazioni sancisce che il datore di lavoro ha un minimo obbligo legale di continuare a versare il salario. La durata dell'obbligo di pagamento dipende dalla durata del rapporto di lavoro. Esistono 3 scale (Basilea, Berna e Zurigo). Nel primo anno d'impiego l'obbligo è di 3 settimane, poi cresce in modo differenziato fino a 6 mesi, a seconda della durata del rapporto di lavoro. Per ulteriori informazioni rivolgersi al tribunale distrettuale competente.

- ***Oppure ha un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia o un'assicurazione contro la perdita di salario***

a) Assicurazione di indennità giornaliera secondo la LAMal

(Assicurazione obbligatoria contro le malattie)

La LAMal prescrive che le casse malati debbano offrire un'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, stipulabile da ogni individuo. Molte tuttavia offrono un'indennità giornaliera limitata (fino a circa 35 CHF al giorno) chiedendo premi molto elevati. Per infermità preesistenti possono inoltre essere fatte valere riserve per un tempo massimo di 5 anni. I premi sono relativamente elevati rispetto alle prestazioni offerte, e con le riserve summenzionate cade ogni convenienza per i malati di CF.

Questo tipo di assicurazione è diventato generalmente poco interessante perché il rapporto tra prezzo e prestazione è molto svantaggioso.

b) Assicurazione collettiva di indennità giornaliera secondo la LCA

Premessa:

In linea di massima i datori di lavoro non sono obbligati a coprire il rischio di una perdita di salario per malattia con un'assicurazione di indennità giornaliera (chiamata anche assicurazione contro la perdita di guadagno) (vedi paragrafo «Se l'assicurato ha un posto di lavoro»). In via eccezionale tuttavia i contratti collettivi di lavoro possono prevedere l'obbligo di assicurazione.

Molti datori di lavoro assicurano i propri dipendenti su base volontaria. Questi ultimi pagano regolarmente una parte del premio. Il datore di lavoro è tenuto a rendere noto il nome dell'assicurazione di indennità giornaliera.

«Secondo la LCA» significa che l'assicurazione collettiva di indennità giornaliera è disciplinata dalla legge sul contratto d'assicurazione, è materia di diritto privato e non è definita in tutti i dettagli.

La durata e l'ammontare delle indennità giornaliera dipendono dalle condizioni di contratto (o dalle condizioni generali di assicurazione) tra il datore di lavoro e l'assicuratore, in genere corrispondono a una durata di 1 – 2 anni e all'80 % del salario precedente. In casi particolarmente favorevoli può essere assicurato perfino il 100 % del salario.

Le condizioni generali di assicurazione specificano anche se la copertura assicurativa include l'incapacità lavorativa derivata da malattie preesistenti. Di solito per queste situazioni sono menzionate regole precise.

Il contratto tra l'assicuratore e il datore di lavoro può contemplare la facoltà di assicurare i dipendenti senza tenere conto del loro stato di salute e senza riserve. In questo caso si ha una copertura ideale. Tuttavia può darsi che il datore di lavoro sia tenuto a notificare un problema di salute al momento dell'assunzione, con conseguente diritto di riserva da parte dell'assicuratore o di limitazione delle prestazioni nel tempo.

Perciò è molto importante leggere attentamente le condizioni di assicurazione!

Diritto di passaggio nell'assicurazione collettiva secondo la LCA, in caso di disdetta:

Generalmente le condizioni di assicurazione prevedono il diritto di libero passaggio all'assicurazione individuale, con un breve termine per il passaggio (da 30 giorni a 3 mesi). Il diritto legale al passaggio tuttavia non esiste nelle assicurazioni soggette alla LCA (come è invece presente nelle assicurazioni di indennità giornaliera secondo la LAMal).

I premi devono perciò essere pagati individualmente. Se al momento del passaggio si ha diritto a prestazioni, bisogna calcolare se il guadagno vale la spesa, cosa peraltro possibile se l'incapacità lavorativa è prolungata. È oggetto di discussione se le assicurazioni o i datori di lavoro siano tenuti a informare l'assicurato sulla possibilità di passare al contratto individuale. Se quest'informazione non viene fornita potrebbe sussistere l'obbligo di risarcire i danni.

Quando si deve richiedere una rendita AI se il pagamento del salario è garantito per due anni?

- Obbligatoriamente dopo un anno, ma si consiglia di inoltrare la domanda dopo circa 9 mesi dall'inizio della riduzione dell'attività lavorativa. Di solito le assicurazioni di indennità giornaliera esortano gli assicurati ad annunciarsi all'AI.
- L'AI in seguito si regola direttamente con l'assicurazione di indennità giornaliera. Il salario continua ad essere versato nella misura dell'80 %.

Altre considerazioni importanti

- Come abbiamo visto, è importante che il malato di CF al primo impiego o quando cambia lavoro rifletta bene su come informare della propria malattia e come regolarsi con il grado di occupazione. Si raccomanda di farsi eventualmente consigliare dagli assistenti sociali dei centri CF.
- Se dopo aver lavorato al 100 % si è costretti per motivi di salute a ridurre il tempo di lavoro del 10 fino al 30 %, è bene che ciò sia documentato da un certificato medico. È possibile che ci siano già gli estremi per ricevere parziali prestazioni dell'assicurazione contro la perdita di guadagno. Attenzione alla durata delle prestazioni, limitate a 2 anni.

Casse pensioni

È importante distinguere tra previdenza professionale **obbligatoria** (reddito assicurato compreso tra 19'350 e 77'400 CHF) ed **extraobbligatoria**. Di solito i pazienti affetti da CF hanno solo l'assicurazione obbligatoria (nel regime extraobbligatorio generalmente valgono riserve o le malattie esistenti non sono assicurate).

Il datore di lavoro sceglie la cassa pensioni a cui affiliare i propri dipendenti e decide se estendere le prestazioni assicurative oltre il minimo prescritto per legge (previdenza extraobbligatoria). I dipendenti non hanno diritto di scelta.

Le prestazioni assicurative sono elencate nel regolamento previdenziale e variano considerevolmente da cassa a cassa. Vale quindi la pena leggere attentamente il regolamento applicabile.

La cassa di affiliazione dell'assicurato nel momento in cui la sua capacità lavorativa si è ridotta in modo duraturo almeno del 20 % è competente per l'erogazione delle prestazioni (questa norma talvolta è fonte di dispute tra casse pensioni riguardo alla competenza: in questi casi è consigliabile una consulenza giuridica, vedi indirizzi utili).

L'ammontare delle prestazioni delle casse pensioni di solito corrisponde al grado di incapacità lavorativa stabilito dall'assicurazione invalidità. Tuttavia, talvolta le casse pensioni sono dotate di un proprio sistema di graduazione dettagliata delle rendite. Alcuni regolamenti prevedono l'erogazione di prestazioni anche se il grado di invalidità è inferiore al 40 %.

Una nuova norma (art 23 cpv. b LPP) **garantisce la piena copertura assicurativa alle persone con infermità congenita o precoce** che all'inizio dell'attività lucrativa presentavano una capacità lavorativa compresa tra il 60 e l'80 % – quindi senza diritto ad una rendita IV – e un grado di occupazione almeno del 40 %. Tale capacità lavorativa teorica è il parametro di riferimento anche se la persona colpita lavora ufficialmente di meno, come nel caso di una casalinga o di un'altra attività non pagata. È un dato che deve essere tenuto ben presente dai giovani malati di CF al momento di iniziare un nuovo impiego. È molto importante esigere un certificato medico quando vi è una riduzione del rendimento o della capacità lavorativa, perché in caso di futura invalidità è bene poter documentare che i problemi di salute hanno permesso di accettare solo un lavoro a tempo parziale. A causa di questa normativa complessa e talvolta poco chiara, si consiglia per sicurezza di accettare impieghi con grado di occupazione al 100 o all'80 % (la situazione intermedia è sfavorevole).

Indirizzi utili per consulenza e informazioni relative alla sicurezza sociale:

Integration Handicap (ex SAEB):

Non fornisce consulenza diretta, si occupa di eventuali ricorsi e istanze ai tribunali.

Servizio giuridico per handicappati

Consulenza giuridica

Bürglistr. 11

8002 Zurigo

044 201 58 28

e

Schützenstr. 10

3014 Berna

031 331 26 25

Procap: punti di consulenza in ogni cantone, con differenze regionali nel grado di competenza.

LPP/casse pensioni
Sozialzentrum
Ausstellungsstrasse 88
8004 Zurigo
Primo mercoledì del mese
Dalle 17.00 alle 19.00
Preavviso a partire dalle 14.00 del giorno della consultazione
Tel. 044 447 17 17

Infoline KSPartner
Ufficio di consulenza privato
044 388 57 77
Lunedì e giovedì, dalle 17.00 alle 18.00
Breve consulenza telefonica gratuita (la prima volta)

VZ Vermögens Zentrum
Consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale
Beethovenstr. 24
8002 Zurigo
044 207 27 27

Questioni inerenti al diritto del lavoro:
Rechtsauskunftsstelle des Arbeitsgerichts Zürich
Wengistrasse 30
8004 Zurigo
Aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 16.00. In mezza giornata possono essere ricevuti al massimo 12 postulanti. Non è possibile prendere appuntamento.

Gruppo di lavoro degli assistenti sociali